

N. 2360

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RAZZI, Paolo ROMANI, ALICATA, ARACRI, BERTACCO, CALIENDO, CARIDI, CARRARO, D'ALÌ, DE SIANO, GALIMBERTI, GIBIINO, GIRO, MALAN, MANDELLI, MINZOLINI, PELINO, PICCOLI, RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI, SERAFINI, SCILIPOTI ISGRÒ, VILLARI e ZUFFADA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2016

Introduzione dell'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo nelle scuole di ogni ordine e grado XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, introduce l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra, in orto ed in campo. Tale disciplina, da un lato ha lo scopo di educare al riconoscimento delle eccellenze enogastronomiche in modo che la cultura del cibo di qualità possa diventare un patrimonio delle future generazioni e, dall'altro, istruisce all'adozione di una dieta sana ed equilibrata che prevenga l'obesità giovanile e le patologie ad essa collegate. Una sana alimentazione, sotto tutte le sue forme, è al centro dell'interesse e delle valutazioni di opportunità per preservare un buono stato di salute.

Istruire i giovani di oggi in merito al ciclo della produzione agricola, anche con esempi pratici e tangibili, significa fornire i mezzi necessari ai consumatori di domani dotandoli di conoscenze fondamentali per comprendere la qualità dei prodotti della terra, dell'orto nonché per riconoscere i prodotti trattati con l'uso di sostanze tossiche, velenose e dei relativi danni che esse provocano alla salute nel lungo periodo.

Offrire ai giovani, soprattutto quelli cresciuti nelle città – quindi – lontani dalla terra coltivata di cui talvolta ignorano le meraviglie, i mezzi per conoscere le epoche e i periodi di inseminazione, il clima favorevole e la stagionalità dei vari prodotti eccetera,

significa fornire loro la possibilità di parlare di alimentazione con una cognizione di causa che insegna a scegliere e, conseguentemente, a nutrirsi di cibi sani.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge ovvero l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, delle «tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo», mentre l'articolo 2 definisce le finalità. L'articolo 3 assegna la competenza del predetto insegnamento e disciplina l'emanazione dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per disciplinare i corsi di studio, nelle varie istituzioni scolastiche, all'interno dei quali è inserito l'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo, i programmi, le modalità e i tempi di insegnamento della materia nonché le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale.

L'articolo 4, infine, reca le disposizioni finanziarie per cui ogni istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia e delle risorse di cui dispone, provvede all'organizzazione dei corsi di insegnamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Art. 2.

(Finalità)

1. L'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo ha lo scopo di portare a conoscenza dello studente, affinché ne faccia elementi basilari della propria formazione, le regole ed i principi su cui si basa un corretto rapporto tra l'uomo e la natura, la necessità che tale rapporto sia fondato sulla sostenibilità del sottosuolo e del suo sfruttamento nonché il principio del rispetto della terra come fattore dello sviluppo economico del Paese.

Art. 3.

(Abilitazione all'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo)

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, previa emanazione dei decreti di cui al comma 3, l'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in campo è parte integrante dei programmi e dell'attività didattica nella scuola di ogni ordine e grado nonché degli esami conclusivi di ciascun ciclo di istruzione previsti dalla normativa vigente.

- 2. Gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con gli assessorati all'istruzione e all'agricoltura delle singole regioni, individuano tra il personale docente le figure più idonee all'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo, redigendone poi, un apposito albo regionale.
- 3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con propri decreti emanati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i corsi di studio, nelle varie istituzioni scolastiche, all'interno dei quali è inserito l'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in campo, i programmi, le modalità e i tempi di insegnamento della materia nonché le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale, se ritenuti necessari, per i docenti risultati idonei all'insegnamento della medesima disciplina.
- 4. I corsi di qualificazione di cui al comma 3 hanno la durata massima di sei mesi e si svolgono negli atenei presso i quali sono attivati i corsi di laurea in scienze agrarie; i programmi di formazione dei docenti sono articolati sui livelli corrispondenti ai diversi ordini di studio.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ogni istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia e delle risorse di cui dispone, provvede all'organizzazione dei corsi di insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

orto ed in campo secondo le disposizioni di cui alla presente legge senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.